

## AVVISO PUBBLICO "PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE"

## AMBITO I - PROGETTI NON AMMESSI

N. ID	SOGGETTO PROPONENTE	CAUSA DI ESCLUSIONE
4	ASSOCIAZIONE COMUNITA' MONDO NUOVO ONLUS	L'associazione pur presentandosi come proponente singolo e non come ATS, si avvale di numerosi soggetti associati, dichiarati "esterni", dei quali il progetto indica le rispettive prestazioni da effettuare. Inoltre nella proposta non risulta alcuna indicazione e specifica che le prestazioni e le attività di detti associati siano aggiuntive rispetto a quelle della proposta progettuale per cui si chiede il finanziamento. Ciò in quanto, tali prestazioni ed attività sono state direttamente inserite nella stessa proposta progettuale e quindi, appunto, non come elementi aggiuntivi bensì come parti costitutive del progetto. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura (art. 3, lettera b, dell'Avviso pubblico e pag. 3 delle linee guida "associati esterni dell'ATS").
5	CONSORZIO MATRIX	Il proponente, pur prevedendo un cofinanziamento pari al 25% del costo totale del progetto, dichiara di assicurare tale cofinanziamento esclusivamente con risorse umane e non, come invece richiesto dall'art. 5, comma 3 dell'Avviso pubblico e a pag. 5, punto 4 delle Linee guida, con almeno la metà del 25% di risorse finanziarie proprie. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.
93	ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO IL MORO	Il proponente ha indicato come destinatari diretti delle azioni progettuali la fascia di giovani, di età compresa tra i 14 ed i 34 anni e quindi diversa da quella (fascia tra i 14 ed i 28 anni) prevista per l'ambito I dall'art. 2, comma 1 dell'Avviso pubblico. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.
117	FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE	Il proponente, pur prevedendo un cofinanziamento pari al 25% del costo totale del progetto, dichiara di assicurare tale cofinanziamento esclusivamente con risorse umane e non, come invece richiesto dall'art. 5, comma 3 dell'Avviso pubblico e a pag. 5, punto 4 delle Linee guida, con almeno la metà del 25% di risorse finanziarie proprie. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.
134	ANCOS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITA' SOCIALI E SPORTIVE	Il proponente ha presentato una richiesta di finanziamento pari ad euro 45.000,00 e quindi inferiore alla misura minima di euro 50.000,00 prevista dall'art. 5 comma 2 dell'Avviso pubblico. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.

N. ID	SOGGETTO PROPONENTE	CAUSA DI ESCLUSIONE
294	IL NOSTRO QUARTIERE	Si rileva preliminarmente che la domanda è stata erroneamente caricata come ATS sebbene sia stata presentata da un proponente singolo. Peraltro quest'ultimo, in violazione dell'art. 3, commi 5 e 6, dell'Avviso pubblico, risulta aver svolto attività simili negli ultimi tre anni per un importo pari a soli 20.000,00 euro - dunque inferiori al doppio del finanziamento richiesto (55.520,00 euro) - nonché aver svolto attività localizzate in una sola Regione e non in almeno cinque. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.
34	ISTITUTO DON CALABRIA - CASA SAN BENEDETTO	Il proponente, pur prevedendo un cofinanziamento pari al 25% del costo totale del progetto, dichiara di assicurare tale cofinanziamento esclusivamente con risorse umane e strumentali e non, come invece richiesto dall'art. 5, comma 3 dell'Avviso pubblico, con almeno la metà del 25% di risorse finanziarie proprie. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.
95	PORTOFRANCO ITALIA	In generale in mancanza di ulteriori parametri, si ritiene di utilizzare come criterio di valutazione della percentuale di attività svolta dal capofila (almeno il 60%, come previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Avviso pubblico) la ripartizione della percentuale finanziaria relativa ai singoli componenti dell'ATS contenuta nella dichiarazione d'intenti e nel Piano finanziario allegato alla domanda. Nella fattispecie, la percentuale di partecipazione finanziaria del capofila è pari solo al 31% dell'importo totale del progetto, misura quindi inferiore a quella del 60%, e pertanto in violazione della predetta disposizione. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.
111	CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE	Si rileva che l'allegato A2, relativo alla partecipazione all'ATS, è stato compilato e sottoscritto dall'Assessore alle Politiche sociali del Comune di Messina, previa cancellazione dal modulo pre-impostato dell'espressione "legale rappresentante". La compilazione e la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti di tutti gli associati partecipanti all'ATS sono invece richieste a pena di esclusione dall'Avviso pubblico all'art. 6, comma 6, lett. c). Si ritiene che l'Assessorato non costituisca un'amministrazione distinta dal Comune, ma una semplice ripartizione organizzativa in seno all'ente. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.
133	AUTISMO PADOVA	Si rileva che la percentuale di cofinanziamento garantito dall'ATS è pari soltanto al 23,81% del costo totale del progetto, quota che è pertanto inferiore al 25% previsto a pena di inammissibilità dall'art. 5, comma 3, dell'Avviso pubblico. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.

N. ID	SOGGETTO PROPONENTE	CAUSA DI ESCLUSIONE
181	MENTORING USA ITALIA ONLUS	In generale, in mancanza di ulteriori parametri, si ritiene di utilizzare come criterio di valutazione della percentuale di attività svolta dal capofila (almeno il 60%, come previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Avviso pubblico) la ripartizione della percentuale finanziaria relativa ai singoli componenti dell'ATS contenuta nel Piano finanziario allegato alla domanda. Nella fattispecie, la percentuale di partecipazione finanziaria del capofila è pari solo al 40,52% dell'importo totale del progetto (54.030,00 euro su un importo di 133.330,00 euro), misura quindi inferiore a quella del 60%, e pertanto in violazione della predetta disposizione. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.
201	CIOFS/FP CALABRIA	In generale, in mancanza di ulteriori parametri, si ritiene di utilizzare come criterio di valutazione della percentuale di attività svolta dal capofila (almeno il 60%, come previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Avviso pubblico) la ripartizione della percentuale finanziaria relativa ai singoli componenti dell'ATS contenuta nel Piano finanziario allegato alla domanda. Nella fattispecie, la percentuale di partecipazione finanziaria del capofila è pari solo al 30% dell'importo totale del progetto (30.000,00 euro rispetto all'importo di 100.000,00 euro), misura quindi inferiore a quella del 60%, e pertanto in violazione della predetta disposizione. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.
287	LIBERA - ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE	Si rileva che la domanda di partecipazione trasmessa via pec non risulta firmata e datata dal proponente, in violazione dell'art. 6, comma 6, lettera a) dell'Avviso pubblico. Inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusione del proponente dalla procedura.